

SENTENZA 147/2025
REPERTORIO 160/2025
LIQUIDAZIONE 22/2025
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giorgio Jachia - Presidente
dott. ssa Angela Coluccio - Giudice
dott. ssa Daniela Cavaliere - Giudice est

nel procedimento n. 10-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

CALTABIANO ALFIO- Con l'avv. Pietro Ivan Maravigna

- Ricorrente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da CALTABIANO ALFIO in proprio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore avendo cessato ogni attività d'impresa e percependo uno stipendio mensile dalla società ECORI s.r.l. di Adrano, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 quinquies comma 1 legge 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della procedura ai creditori e



tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che come si legge nella relazione dell'OCC, "*Le passività documentate superano l'importo di €. 50.000,00,Il debitore ha documentato un passivo totale di €. 1.536.846,39*".

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata dei gestori della crisi nominati dall'OCC nelle persone del Dott. Luigi Lucchetti e della dott.ssa Alessandra Forconi i quali hanno verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che le cause dell'indebitamento sono state individuate dai Gestori della Crisi nelle circostanze riferite *dal consulente del debitore* consistite nel peggioramento improvviso della situazione patrimoniale dello stesso in conseguenza del crollo della principale commessa in essere, ovvero l'appalto con ANAS S.p.A. per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale – Lotto 18 – Regione Sicilia, per un valore complessivo dell'affidamento di € 10.000.000,00 e per il rifacimento del ponte Agrò al km 35+100 della S.S. n 114 "Orientale 11 Sicula", per un valore pari ad € 4.822.518,99.

In conseguenza del suddetto crollo la MIT Costruttori Srl era stata costretta a richiedere l'ammissione al concordato preventivo.

Secondo la ricostruzione dell'advisor, riportata dai gestori della Crisi nella loro relazione "*a vanificare tutti gli sforzi dei signori Caltabiano intervenne la risoluzione dei contratti in corso con ANAS.*" In seguito alla quale il Tribunale di Catania aveva emesso la sentenza n. 264/2021, con la quale aveva disposto la revoca dell'ammissione di MIT Costruttori alla procedura concordataria e dichiarava il fallimento.

Con la dichiarazione di fallimento dell'azienda tutti i creditori, in tempi e con modalità differenti hanno agito, direttamente o in via surrogatoria, nei confronti dei signori Caltabiano, determinandone il sovraindebitamento.

rilevato che i gestori della crisi in merito all'attivo hanno riferito: "*alla procedura di liquidazione controllata può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori.. ..*"

rilevato in particolare che il signor Caltabiano risulta comproprietario:

- per il 50% dei diritti su n° 8 unità immobiliari iscritte al catasto urbano per un valore complessivo attribuito dal suo consulente di €. 190.972,50 ed è pieno proprietario di due unità censite al catasto urbano per un valore complessivo di €. 89.575,00.
- di n° 19 terreni situati nei Comuni di Adrano, Belpasso e Biancavilla per un valore complessivo stimato dal suo consulente di €. 6.375,00.

e proprietario di n° 6 autovetture, alle quali è stato attribuito un valore attestato complessivo di €. 5.000,00.



rilevato che il valore totale attribuito dal consulente del debitore ai cespiti immobiliari è dunque di €. 286.922,50 e infine che il debitore non ha riferito riguardo all'eventuale esistenza di conti correnti bancari dei quali è titolare.

il totale dell'attivo stimato è di €. 291.922,50;

rilevato che i gestori della crisi hanno concluso che *“La documentazione prodotta è sufficientemente completa ed attendibile in relazione al tipo di procedura alla quale il debitore intende accedere”*

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio,

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di CALTABIANO ALFIO;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Daniela Cavaliere;
- 3) Nomina liquidatori l'OCC nelle persone dei Dott.ri Luigi Lucchetti e Alessandra Forconi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (*salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi*);
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) dispone che i liquidatori:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura dei liquidatori, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed ai liquidatori nominato.

Roma, 19/02/2025

Il Giudice Est.

dott. ssa Daniela Cavaliere

Il Presidente

dott. Giorgio Jachia

